

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2204 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2015
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Con sentenza del 18 settembre 2015 nella causa T-121/13, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (3) È opportuno inserire nuovamente l'OPIC nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2015.

¹⁾ GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.

